



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI FILI DI SUTURA OCCORRENTI A:
- **A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO**
- **A.O. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE**
- **A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA**
- **A.O. DI DESIO E VIMERCATE**
PER UN PERIODO DI 48 MESI

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO	4
01 – Oggetto dell’appalto	4
02 – Lotti e quantitativi	4
03 – Caratteristiche generali e confezionamento	8
04 – Requisiti tecnici specifici	9
05 – Durata e decorrenza della fornitura	9
06 - Valore complessivo dell’appalto, volumi di attività e prezzi offerti	10
07 – Campionatura	11
08 – Periodo di prova	11
09 – Aggiornamento tecnologico	11
10 – Ordini e consegne	11
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	17
11 – Referenti dell’appalto	17
12 – Variazioni	19
13 – Clausola di salvaguardia	19
14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa	20
15 - Deposito cauzionale	20
16 - Cessione del contratto e subappalto occulto	21
17 – Interruzione della fornitura da parte del contraente	22
18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario	23
19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	24
20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08	25
21 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti	25
22 - Scioperi e causa di forza maggiore	26
23 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti	26
24 – Revisione prezzi	29
25 – Penalità e risoluzione del contratto	29
26 - Diritto di recesso	30
27 - Clausola risolutiva espressa	32
28 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore	34
29 – Clausola di adesione	35
30 - Spese contrattuali	35
31 - Controversie	35
32 - Rinvio altre norme	36

ALLEGATI

Allegato A al CSA

PREMESSA

La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.

In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l'anno 2013 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, X/1185, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014*".

Le linee di indirizzo per gli acquisti, dettate nella Deliberazione soprarichiamata, impegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni degli Enti sanitari Lombardi.

Con deliberazione 28 luglio 2008, n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all' "Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia"

Con riferimento a quanto sopra:

- ↙ **L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO**
- ↙ **L'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE**
- ↙ **L'AZIENDA OSPEDALIERA "NIGUARDA CA' GRANDA"-MILANO**
- ↙ **L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE**

convengono di procedere congiuntamente all'acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura:

- l'Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all'espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti;
- con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l'Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all'atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L'Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l'aggiudicatario e l'Ente Sanitario aggregato, restando l'A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e terzo interessato.
- La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006.

Per la presente procedura è individuata quale mandataria la:

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Milano

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**01 – Oggetto dell'appalto**

1.1 Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto **la fornitura di fili di sutura** occorrente alle Strutture sanitarie sopracitate che partecipano in forma aggregata alla presente procedura di gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006.

La descrizione delle suture e le quantità presunte di fornitura sono indicate nella tabella **Allegato A** al presente Capitolato Speciale di gara (CSA) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.2 Il numero e l'elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative degli Enti, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto ai successivi artt. 12 e 14 del presente capitolato.

1.3 Nel corso del periodo di vigenza del contratto, le Società aggiudicatrici dovranno erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.

1.4 Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell'erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento della stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. Le Società dichiarano, a tal fine, di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l'erogazione della fornitura alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.

02 – Lotti e quantitativi

La descrizione analitica dei singoli lotti, nonché i quantitativi totali sono dettagliatamente indicati nella **tabella Allegato A** al presente Capitolato.

La fornitura si articola nei seguenti lotti:

LOTTO	CATEGORIA	VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO QUATRIENNALE
1	Sutura non riassorbibile di origine naturale, intrecciata e/o ritorta rivestita e non rivestita;	Euro 302.821,68
2	Sutura non riassorbibile di origine naturale, intrecciata e/o ritorta rivestita e non rivestita non montata (fili liberi)	Euro 2.645,76

3	Sutura non riassorbibile di origine sintetica, in poliestere, multifilamento, rivestita	Euro 51.700,03
4	Sutura non riassorbibile di origine sintetica, in poliestere, multifilamento, rivestita non montata (fili liberi)	Euro 21.847,44
5	Sutura non riassorbibile di origine sintetica, in poliammide monofilamento, non rivestita	Euro 222.826,80
6	Sutura non riassorbibile di origine sintetica, in polipropilene monofilamento, non rivestita	Euro 476.831,81
7	Sutura non riassorbibile di origine sintetica, a base di politetrafluoroetilene, monofilamento, non rivestita	Euro 45.125,76
8	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di glicolide / polidiossanone, monofilamento, riassorbimento: 180/210 gg circa, non rivestita	Euro 276.907,49
9	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di polidiossanone con agente antibatterico ad ampio spettro, monofilamento, riassorbimento: 180/210 gg circa, non rivestita	Euro 204.088,32
10	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di glicolide + altro, monofilamento, riassorbimento, a partire da 60 fino ad un massimo di 120 gg., non rivestita	Euro 545.307,84
11	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di glicolide + altro con agente antibatterico ad ampio spettro, monofilamento, riassorbimento, a partire da	Euro 30.853,44

	60 fino ad un massimo di 120 gg., non rivestita	
12	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di poliestere sintetico (glicolide, caprolattone, carbonato di trimetilene e lattide), monofilamento, riassorbimento entro 60 gg, non rivestiti	Euro 56.980,80
13	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di acido poliglicolico e/o acido glicolico + acido lattico multifilamento, riassorbimento medio, rivestita	Euro 2.135.853,12
14	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di acido poliglicolico e/o acido glicolico + acido lattico multifilamento, riassorbimento medio, rivestita non montata (fili liberi)	Euro 343.832,06
15	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di acido glicolico e/o acido glicolico + acido lattico, multifilamento, riassorbimento rapido, rivestita	Euro 643.663,04
16	Sutura non riassorbibile in acciaio	Euro 80.226,24
17	Sutura non riassorbibile, di origine sintetica, in poliestere, multifilamento, non rivestita	Euro 174.801,60
18	Sutura non riassorbibile, di origine sintetica, in poliammide, multifilamento, rivestita e non rivestita	Euro 25.536,00
19	Sutura riassorbibile (a lungo- 120/180gg - e medio 90/120 gg - assorbimento) con ancorette mono o bidirezionali, singolo o doppio armato, per la	Euro 45.216,00

	chiusura delle ferite senza l'ausilio di nodi	
20	Sutura in polivinildenfluoruro monofilamento non riassorbibile	Euro 5.682,24
21	Filo sutura per chiusura incisioni da trocar	Euro 47.971,20
22	Sutura riassorbibile, di origine sintetica, a base di poli-4-idrossibutirrato, monofilamento, riassorbimento: 13 mesi circa	Euro 25.781,76
AREA I SUTURE PER CHIRURGIA OFTALMICA		
23	Suture per chirurgia oftalmica in polipropilene	Euro 3.644,93
24	Suture per chirurgia oftalmica in poliammide (nylon) monofilamento non assorbibile montato	Euro 20.968,80
25	Suture per chirurgia oftalmica con acido poliglicolico intrecciato rivestito montato	Euro 168.428,16
26	Sutura per chirurgia oftalmica in poliestere intrecciato rivestito montato	Euro 14.496,00
AREA II SUTURE PER CARDIOCHIRURGIA VASCOLARE		
27	Suture per cardiocirurgia/vascolare in poliestere intrecciato rivestito montato	Euro 129.796,13
28	Suture per cardiocirurgia/vascolare in polipropilene non assorbibile monofilamento	Euro 379.112,83
29	Suture per cardiocirurgia/vascolare in poliammide monofilamento rivestito non riassorbibile	Euro 13.661,28
30	Sutura per cardiocirurgia/vascolare sintetica monofilamento ad assorbimento a lungo	Euro 147.850,56

	termine	
31	Suture per cardiocirurgia/vascolare molecola sutura Vascolare: PVDF	Euro 130.795,20

Gli operatori economici concorrenti dovranno offrire almeno l'80% delle voci ricomprese in ciascun lotto.

La percentuale unica di sconto offerta per ogni lotto, indicata dai concorrenti nell'Allegato 6, sarà considerata valida anche per i fili non in gara e dei quali si dovesse rendere necessario l'acquisto nel periodo di vigenza contrattuale.

03 – Caratteristiche generali e confezionamento

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione. Qualora, durante il periodo contrattuale, sopravvenissero ulteriori norme in materia rispetto a quelle vigenti, le società aggiudicatrici si impegnano a conformare la fornitura alle disposizioni di legge sopravvenute, senza variazioni di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per l'utilizzatore.

In particolare i prodotti dovranno:

- possedere marcatura CE;
- essere sterili, pertanto conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla FU XI ed. nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione;
- essere conformi alla Direttiva 93/42 CEE, nonché al D.Lgs. 46 del 24 febbraio 1997 e ss. mm.;
- essere iscritti al repertorio nazionale dei DM /Banca Dati che deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;
- essere latex free compreso confezionamento.

I prodotti aggiudicati dovranno essere confezionati singolarmente in buste ermetiche che ne consentano la protezione da agenti esterni che possano pregiudicarne la buona conservazione e la sterilità e dovranno essere di facile apertura. Il confezionamento esterno dovrà essere resistente e garantire l'immagazzinamento per sovrapposizione.

Inoltre, sull'imballaggio esterno e sulla busta singola dovranno essere riportate a caratteri ben leggibili e in lingua italiana, le seguenti informazioni richieste a norma di legge:

- nome, ragione sociale e indirizzo del fabbricante (e dell'eventuale distributore);
- denominazione/nome commerciale, codice del prodotto e relativa quantità;
- lotto di produzione e data di scadenza;
- dicitura "sterile" (o simbolo) e relativo metodo di sterilizzazione;
- dicitura "monouso" (o simbolo);
- eventuali condizioni specifiche di conservazione;
- marcatura CE.

Per i fili di sutura devono essere indicati i dati identificativi dell'ago (ove previsto) calibro e lunghezza dell'ago.

Sulla confezione multipla, oltre le indicazioni sulle singole unità, devono essere indicati eventuali avvertenze e/o indicazioni relative alla conservazione e numero pezzi contenuti.

La non osservanza dei requisiti sopra segnati comporterà l'esclusione dalla gara.

04 – Requisiti tecnici specifici

I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato A al presente CSA.

Inoltre si specifica quanto segue:

- se l'ago è richiesto rinforzato, dovrà essere offerto tassativamente un ago rinforzato;
- se l'ago è richiesto normale e si offre un ago rinforzato: l'offerta viene accettata, in quanto considerata caratteristica migliorativa;
- per i confezionamenti multipli, la descrizione è indicativa: si possono offrire confezionamenti con un numero di singole buste maggiore o minore, in quanto il prezzo va indicato per singolo filo;
- per i confezionamenti multipli l'offerta va fatta a numero fili e non a bustina ed il quantitativo richiesto in gara è inteso a fili;
- per le voci con una doppia descrizione della lunghezza del filo la risposta può essere data con una sola misura compresa nel range;
- se richiesto il filo non colorato la richiesta è tassativa; quando si richiede un filo colorato, la richiesta è tassativa;
- se viene offerto un filo la cui lunghezza supera quanto richiesto, l'offerta viene accettata;
- i fili devono avere la lunghezza richiesta, tuttavia sono accettati fili la cui lunghezza sia in difetto uguale o inferiore al 10% della lunghezza;
- gli aghi devono avere la lunghezza richiesta, tuttavia sono accettati aghi la cui lunghezza sia in difetto e in eccesso uguale o inferiore/maggiore al 10% della lunghezza;

Per le combinazioni con confezionamento multiplo in singola busta il quantitativo indicato si riferisce al totale di fili e non bustine.

05 – Durata e decorrenza della fornitura

5.1 Il contratto avrà durata di **48 mesi**, si precisa che l'erogazione della fornitura decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 21.

5.2 L'Azienda Ospedaliera contraente si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo di almeno 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta scritta della Struttura Sanitaria.

06 - Valore complessivo dell'appalto, volumi di attività e prezzi offerti

Valore complessivo della fornitura:

Il Valore complessivo della fornitura per 48 mesi ammonta ad **Euro 6.775.254,32** (IVA ESCLUSA), di cui:

- A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO: Euro 1.350.377,31 Iva esclusa;
- A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA: Euro 2.119.965,91 Iva esclusa;
- A.O. DI DESIO E VIMERCATE: Euro 2.025.866,62 Iva esclusa;
- A.O. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE: Euro 1.279.044,48 Iva esclusa.

Volumi di attività

I quantitativi annuali – per singolo lotto – sono riportati nell'Allegato A con riferimento a ciascuna delle Aziende Ospedaliere aggregate. Le società concorrenti dovranno garantire la fornitura delle tipologie ivi indicate, nonché di tutti gli altri fili aventi la medesima composizione molecolare ancorché non specificatamente indicati nell'allegato A al presente capitolato.

I dati indicati nell'Allegato A riguardano unicamente la previsione delle Strutture Sanitarie aggregate; l'aggiudicatario della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l'erogazione della stessa, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione della fornitura e sulle condizioni del contratto.

Prezzi offerti

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e, nel loro complesso, remunerativi.

I prezzi offerti si intendono il risultato dell'applicazione dell'unica percentuale di sconto offerta ai corrispondenti prezzi posti a sub-base d'asta.

Ogni Ente aggregato, nel corso di vigenza del contratto, si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri Enti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara (vedasi successivo art. 13).

07 – Campionatura

Le società partecipanti dovranno consegnare, entro il termine di presentazione dell'offerta, al Protocollo Aziendale, via Castelvetro, n. 22, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 dal lunedì a venerdì la campionatura dei fili indicati nell'Allegato A al presente CSA (Colonna C- campionatura). Secondo le modalità espressamente indicate nel Disciplinare di gara.

La campionatura si intende sempre ceduta a titolo gratuito e, pertanto, non sarà possibile effettuare la fatturazione.

I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione

08 – Periodo di prova

Le Strutture sanitarie aggregate si riservano di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova di 12 MESI - decorrenti dalla data di emissione dell'ordine da parte dell'Ente sanitario, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità dei dispositivi offerti, a giudizio insindacabile di ciascun Ente aggregato.

In caso di esito negativo del periodo di prova, comprovato ed accertato da parte DEC, la Struttura Sanitaria comunicherà al fornitore del lotto di riferimento tale circostanza con un preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

09 – Aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte delle Strutture Sanitarie, fornendo a tal fine la necessaria documentazione. Le Strutture Sanitarie avranno la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto. Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'Ente Ospedaliero, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

10 – Ordini e consegne

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

I prodotti saranno ordinati dalla S.C. Provveditorato - Economato dell'Azienda Ospedaliera (via fax o via e-mail).

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della società aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e-mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso il magazzino del P.O. Bassini, via Gorki, 50, Cinisello Balsamo, secondo quanto espressamente indicato nell'ordine.

La società effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.

L'accettazione delle merce non solleva la società dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla società, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- data di consegna della merce;
- luogo data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla società.

La società deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull'imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire un uso corretto.

Sulla singola confezione e sull'imballaggio più esterno devono essere ben visibili:

- descrizione del prodotto;
- codice del prodotto;
- numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
- destinazione d'uso;

Con la presentazione dell'offerta la società si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro **e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine** o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi.

In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire **entro 24 ore** dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la società deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,00 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattato telefonicamente il magazzino del P. O. Bassini.

Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la società fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell'impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) all' S.C. -Provveditorato - Economato, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell'ordine. In caso d'inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dal successivo art. 19.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

L'Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultate in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

L'Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla società.

L'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE

I prodotti saranno ordinati dall'USC Acquisti dell'Azienda Ospedaliera (via fax).

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della società aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e-mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso il magazzino Farmacia dei Presidi Ospedalieri di Garbagnate, Bollate e Rho secondo quanto espressamente indicato nell'ordine.

La società effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.

L'accettazione delle merci non solleva la società dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla società, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- data di consegna della merce;
- luogo data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla società.

La società deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull'imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta.

Sulla singola confezione e sull'imballaggio più esterno devono essere ben visibili:

- descrizione del prodotto;

- codice del prodotto;
- numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza;
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
- destinazione d'uso;

Con la presentazione dell'offerta la società si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro **e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine** o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi.

In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48/24 ore dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la società deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, secondo quanto espressamente indicato nell'ordine di ciascun presidio ospedaliero.

Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la società fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell'impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) all' U.S.C. Acquisti, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell'ordine. In caso d'inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dal successivo art. 19.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.

L'Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultate in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

L'Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla società.

L'AZIENDA OSPEDALIERA "NIGUARDA CA' GRANDA"-MILANO**A. Consegne**

L'impresa dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall'Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine della S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore.

Nel caso in cui l'Impresa si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla S.C. Farmacia per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo. **In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'Impresa dovrà comunicare formalmente, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:**

- ✓ numero d'ordine emesso dall'Azienda e descrizione dispositivo
- ✓ periodo previsto di indisponibilità
- ✓ causa dell'indisponibilità

Nelle situazioni di carenza sopra indicate l'impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda l'eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell'Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale e la dichiarazioni di assenza di lattice.

Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata, "a terra", con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet) presso:

Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda"

Magazzino di Farmacia

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

I beni dovranno essere consegnati **franco magazzino**, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imbballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.

Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine della S.C. Farmacia;
- luogo di consegna della merce.

Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:

- lotto di produzione;
- data di scadenza;
- numero di confezioni consegnate per ogni lotto.

Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione.

L'Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.

Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

B. Imballo, confezione e trasporto

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, ove disponibile, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.

Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto.

I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

In ogni caso l'Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzate per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirate dall'impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

C. Ricevimento della merce

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione; in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell'intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.

L'Impresa dovrà fornire una dichiarazione di presa visione dei luoghi di consegna da parte di un suo delegato, firmata dal direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda.

Per le operazioni di scarico del materiale l'Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Azienda.

Non verranno accettate consegne di materiali assemblati su bancali sovrapposti.

L'Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al quale voglia eventualmente affidare l'attività di consegna delle merci.

Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell'Azienda, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), rilascerà ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l'Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro quarantotto ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.

Nell'attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell'Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro trenta giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all'Impresa in porto assegnato tramite corriere. Nel caso in cui l'Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata, nei termini sopra indicati, l'Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

D. Condizioni economiche della fornitura

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Impresa.

Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale e dovrà essere garantito anche dopo la scadenza del contratto, prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell'Azienda ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA.

Per i prodotti omogenei che potranno essere richiesti dall'Azienda, dovrà essere garantita dall'Impresa la stessa percentuale di sconto sui prezzi del listino allegato all'offerta, praticata in gara per i prodotti aggiudicati.

In presenza di più percentuali di ribasso praticate in relazione ai diversi lotti di partecipazione, l'impresa non potrà applicare ribassi inferiori alla media degli sconti praticati in gara sui propri prezzi di listino.

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

I prodotti saranno ordinati dalla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera (via fax o via e-mail). Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso i magazzini dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera, secondo quanto espressamente indicato nell'ordine.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

11 – Referenti dell'appalto

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - A.O. "NIGUARDA CA' GRANDA"

Per le Aziende Ospedaliere:

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione del contratto (DEC): è individuato dall'A.O. ed ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la

massima funzionalità del contratto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio, in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato

Per l'Appaltatore:

Responsabile della commessa: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura. A lui faranno capo l'organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

Tavolo Tecnico, al fine di garantire la corretta erogazione della fornitura nel rispetto di quanto richiesto nel presente capitolato, nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico che sarà convocato ogni qualvolta ne sorgesse la necessità e a cui, in rappresentanza dell'appaltatore, dovrà partecipare almeno il responsabile della commessa; mentre per l'A.O. parteciperanno: il responsabile aziendale dell'appalto, un rappresentante della Direzione Sanitaria e le figure professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata. Tale organismo dovrà:

- Monitorare l'andamento dell'appalto;
- Produrre annualmente un verbale riguardante l'andamento della fornitura e le eventuali disfunzioni rilevate e discusse durante il/i Tavolo/i tecnico/i;
- Individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali relative alla fornitura oggetto della stessa.

L'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE

L'A.O. Salvini provvederà a comunicare a seguito dell'adozione della deliberazione di adesione all'esito di aggiudicazione della procedura di gara in argomento il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione del contratto (DEC): è individuato dall'A.O. ed ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità del contratto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la S.C. Farmacia, in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato

12 – Variazioni

La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone delle prestazioni indicate all'art. 2 e all'Allegato A erogate presso le sedi e negli orari indicati all'art. 10.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per numero di sedi e/o orari e/o quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito all'art. 2 e all'Allegato A al presente Capitolato. Le Strutture Sanitarie potranno, pertanto, richiedere alle società aggiudicatrici le necessarie variazioni (di sedi, di orari e di quantitativi), corrispondendo alle stesse, un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità delle prestazioni/dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06, e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: *"Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assorgerle, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto..."*.

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

13 – Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alle società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo posta certificata entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

Le Strutture Sanitarie si riservano, altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: *"Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*

Le Strutture Sanitarie si riservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito

della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa

Le società appaltatrici risponderanno direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ognuna delle Strutture Sanitarie contraenti ed a terzi nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. Le società appaltatrici dovranno contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro) per sinistro.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alle Strutture Sanitarie a semplice richiesta. Le Strutture Sanitarie appaltanti saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dalle Strutture Sanitarie contraenti, in particolare, in conseguenza di furti.

15 - Deposito cauzionale

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa).
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
 - la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell'aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato o la struttura/ufficio di riferimento rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto. L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte della Struttura Sanitaria Appaltante, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle Strutture

Sanitarie aggregate delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, le Strutture Sanitarie potranno rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

16 - Cessione del contratto e subappalto occulto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta delle Strutture Sanitaria.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D. Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della

documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

Le Strutture Sanitarie provvederanno al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario della fornitura. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

Le Strutture Sanitarie provvederanno al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). Le Strutture Sanitarie potranno sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

17 – Interruzione della fornitura da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, le società aggiudicatrici si impegnano a garantire l'erogazione della fornitura con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto i nominativi degli operatori sostituiti.

Qualora l'arbitraria sospensione della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, le Strutture Sanitarie potranno ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Strutture Sanitarie hanno piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterranno più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

18 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

Le società sono ben consapevoli di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potranno accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

I contraenti aggiudicatari si impegnano a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dalle Strutture sanitarie aggregate, in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nell'offerta economica presentata anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione del servizio, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi;
- liberare l'A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- segnalare alla Direzione sanitaria di presidio, nonché alla S.C. Provveditorato Economato eventuali disguidi, riscontrati durante l'esecuzione del contratto, tali da pregiudicare l'esito della fornitura stessa, nonché la sicurezza degli operatori addetti al servizio;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- predisporre le modalità di comunicazione con e tra il personale dipendente impiegato nell'appalto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;

- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'espletamento della fornitura;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti alla fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto;

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.

19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della stazione appaltante, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 4-bis), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04", redatto dall'A.O. nel mese di luglio 2011.

Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all'Allegato n. 4), il documento relativo agli obblighi ex art. 26 comma 3 – bis del D. Lgs. 81/08 di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da sottoscrivere per accettazione e presentare in sede di documentazione amministrativa

L'AZIENDA OSPEDALIERA "NIGUARDA CA' GRANDA"-MILANO

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto dell'appalto

Si rilevano comunque possibili interferenze in relazione alla condivisione delle rete stradale dell'ospedale da parte di più imprese, lavoratori e lavoratori autonomi, oltre che per le attività specifiche dell'Azienda.

Dette interferenze sono regolate dal specifica segnaletica, dalle norme del Codice della Strada e dal documento di cooperazione e coordinamento da scaricare www.ospedaleniguarda.it nella sezione Azienda/Partners – Bandi e Gare.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa dovrà effettuare un sopralluogo presso gli ambienti di consegna/magazzino.

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 4 ter), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03", redatto dall'A.O. nel mese di luglio 2009.

21 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti

AA.OO. AGGREGATE

Le società, nei rapporti inerenti ai contratti stipulati a seguito della presente procedura, si impegnano ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato da ciascuna Azienda Ospedaliera pubblicati sui siti internet www.icp.mi.it; www.aogarbaghate.lombardia.it, www.ospedaleniguarda.it e <http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/codiceetico.html>

Le società aggiudicatrici si impegnano, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

Le società aggiudicatrici sono pertanto consapevoli che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

L'AZIENDA OSPEDALIERA "NIGUARDA CA' GRANDA"-MILANO

Norme di riferimento

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta dell'impresa aggiudicataria (di seguito "impresa") e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

La stipula del contratto avverrà con la ricezione della nota di aggiudicazione definitiva.

L'impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Azienda e della Regione Lombardia, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it cliccando sul menù principale Scopri Niguarda - Codice Etico.

22 - Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

Le società aggiudicatrici, pertanto, applicheranno in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con la Direzione sanitaria e la S.C. Provveditorato Economato o struttura/ufficio di riferimento delle Strutture Sanitarie.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alle Strutture Sanitarie, tramite il Referente/coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

Le Strutture Sanitarie si riservano la facoltà di trattenerne un importo calcolato in relazione al minore fornitura erogata.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la fornitura di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Strutture Sanitarie, queste ultime provvederanno allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

23 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Le società aggiudicatrici provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG.

* * * * *

Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano
Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 14); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE

Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:

**Azienda Ospedaliera "G. SALVINI"
Viale Forlanini, 121
20024 - GARBAGNATE MILANESE
Cod. Fisc./P.IVA 12314450151**

Le fatture dovranno essere corredate da una copia della bolla di consegna controfirmata per ricevimento della merce, e inoltrate in originale all'USC Economico-Finanziaria al medesimo indirizzo.

Sulle fatture dovrà essere riportata l'indicazione del Presidio in cui verrà effettuata la consegna della merce e precisamente:

- Magazzino Farmacia Presidio "G. Salvini" - V.le Forlanini 121 - 20024 Garbagnate M.se (MI)
- Magazzino Farmacia Presidio "Circolo di Rho" - C.so Europa, 250 - 20017 Rho (MI)
- Magazzino Farmacia Presidio "Caduti Bollatesi" - via Piave, 20 - 20020 Bollate (MI)

Le bolle saranno controfirmate dal Responsabile o suo delegato dell'U.O. ricevente a cui il materiale è stato consegnato in segno di accettazione, il quale tratterrà una copia delle stesse.

L'AZIENDA OSPEDALIERA "NIGUARDA CA' GRANDA"-MILANO

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale).

Tutte le fatture emesse dall'Impresa dovranno riportare in modo chiaro il CIG (Codice Identificativo Gara), comunicato dalla S.C. Approvvigionamenti con la nota di aggiudicazione.

Ad ogni ordine emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Azienda dovrà corrispondere una e una sola fattura.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda per inadempienze contrattuali.

L'Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:

**Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Sede Legale via Santi Cosma e Damiano, 10
– 20871
Vimercate – C.F. e P.IVA 02733390963;**

24 – Revisione prezzi

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico delle Strutture Sanitarie. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo della singola Struttura Sanitaria aggregata. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione del servizio.

25 – Penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del contratto le società dovranno rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato o struttura/ufficio di riferimento, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell' A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo delle Strutture Sanitarie entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, , le singole Strutture Sanitarie procederanno ad applicare penali in misura

prevista dalla normativa vigente e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Ogni Struttura sanitaria aggregata, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi alla singola Struttura sanitaria aggregata un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

* * * * *

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale, derivante dall'inadempimento in caso di ritardo, non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Strutture Sanitarie committenti.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs n. 163/06.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la singola Struttura Sanitaria, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la singola Struttura Sanitaria si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 163/06.

26 - Diritto di recesso

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte della singola Struttura sanitaria aggregata, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successiva DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

In tali casi le Strutture sanitarie aggregate si riservano, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.

Le Strutture Sanitarie hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della società, del Codice Etico, approvato dall'Azienda committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.
- c) per un diverso assetto organizzativo delle Strutture sanitarie aggregate che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi alle Strutture Sanitarie committenti, che sono obbligate ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che le società aggiudicatarie intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Strutture sanitarie committenti e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la società appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Le società aggiudicatrici assumeranno completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Strutture sanitarie aggregate da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006.

27 - Clausola risolutiva espressa

La singola Struttura sanitaria aggregata avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
13. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
14. rinuncia della società offerente;
15. in caso di innovazioni medico scientifiche che richiedano l'utilizzo di fili di sutura innovative, e l'aggiudicatario si rifiuti di applicare l'art. 9 del presente Capitolato.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la singola Struttura Sanitaria aggregata delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni,

diretti ed indiretti, che la singola Struttura Sanitaria aggregata è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra singola Struttura Sanitaria aggregata si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, la singola Struttura Sanitaria affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

La Struttura Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Struttura Sanitaria tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta della Struttura Sanitaria - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:

- Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
- Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequenzazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

- Art. 11 segreto d'ufficio;
- Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
- Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La tolleranza da parte della Struttura sanitaria di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Struttura sanitaria in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, la Struttura sanitaria avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Il Contraente dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

28 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per la Struttura sanitaria di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque la Struttura sanitaria la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore la Struttura sanitaria, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

29 – Clausola di adesione

Le Strutture sanitarie appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all' "Accordo Interaziendale di Milano e Provincia", pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Società aggiudicatrici di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all'Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell'importo di aggiudicazione complessivo riferito ad ogni singolo lotto.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 6 "Schema di offerta economica con dettaglio prezzi unitari" del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta n. 2. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all'apertura dell'offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all' "Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia" sono:

- A.O. "FATEBENEFRAELLI" - MILANO
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" – MONZA
- A.O. "S. PAOLO" – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU "AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA"
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
- ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI MILANO

30 - Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Struttura sanitaria appaltate, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.

Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell'aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

31 - Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal

presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

32 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Luogo, data)

Firma per accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31

(Luogo, data)

Firma per accettazione